



## Commento alla modifica dell'OMAI<sup>1</sup> del 14 novembre 2023

Con la modifica dell'OMAI vengono attuate le due mozioni 19.4404 Cani d'accompagnamento anche per i bambini e i giovani malati e 21.3452 «Servizi prestati da terzi nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Modello per i rimborsi». Vengono inoltre apportati adeguamenti ritenuti necessari nell'ambito di una revisione periodica basata sulle esperienze fatte nella prassi dell'AI e nell'ambito del monitoraggio dell'UFAS (statistiche sui mezzi ausiliari).

### Articolo 2 capoverso 5

#### Diritto di sostituzione della prestazione

Questa disposizione è obsoleta, in quanto il diritto di sostituzione è già disciplinato a livello di legge dall'articolo 21<sup>bis</sup> LAI. Inoltre, a seconda delle circostanze l'articolo 2 capoverso 5 OMAI limita l'articolo 21<sup>bis</sup> LAI con l'espressione «più economico». La definizione del diritto di sostituzione è peraltro intesa in senso ampio: è irrilevante che un mezzo ausiliario sia o meno menzionato nell'elenco allegato all'OMAI.

### Articolo 7 capoverso 2<sup>bis</sup>

#### Riparazioni in caso di diritto di sostituzione

L'obiettivo di questa nuova disposizione è garantire la parità di trattamento tra gli assicurati: se nell'ambito del diritto di sostituzione è stato finanziato un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco, tutte le riparazioni saranno finanziate nella stessa percentuale della partecipazione alle spese di acquisto. In caso contrario, si verificherebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati o i fornitori di prestazioni.

### Articolo 9

#### Servizi di terzi

La modifica attua la mozione 21.3452 «Servizi prestati da terzi nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Modello per i rimborsi», che chiede di sostituire con un limite annuo l'attuale limite mensile per i servizi forniti da terzi al posto di un mezzo ausiliario. L'obiettivo è garantire una maggiore flessibilità agli interessati. Con il limite attuale non si può superare né l'importo del reddito mensile dell'assicurato né l'importo pari a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita completa (secondo l'art. 34 LAVS). Il contributo mensile massimo ammonta attualmente (stato: gennaio 2023) a 1838 franchi, che, calcolato su un anno, corrisponde a un importo di 22 056 franchi.

Con la modifica della disposizione, per il diritto al rimborso dei servizi viene introdotto un limite annuo, cosicché per ogni anno civile non si potrà superare né l'importo del reddito annuo dell'attività lucrativa svolta dall'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo annuo della rendita ordinaria di vecchiaia. Per i diritti nati nel corso dell'anno il limite sarà calcolato pro rata temporis.

Poiché l'ufficio AI potrà verificare il raggiungimento del limite annuo soltanto a posteriori (dopo aver ricevuto la fattura), incomberà imperativamente all'assicurato verificare personalmente tale limite; in caso di superamento di quest'ultimo, dovrà farsi carico della differenza.

Tra i servizi forniti da terzi al posto di un mezzo ausiliario vengono finanziate le seguenti tre prestazioni principali nel contesto dell'esercizio dell'attività lucrativa: prestazioni per gli audiolesi nell'ambito della loro attività professionale (in particolare interpretariato in lingua dei segni/interpretazione per scritto), trasporto per recarsi al lavoro per i disabili motori e gli ipovedenti gravi nonché servizi (p. es. lettura ad

<sup>1</sup> Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità; RS 831.232.51.



alta voce) per i ciechi che svolgono un'attività lucrativa. Da un esame approfondito delle fatture del 2021 (81 % dei costi totali) è risultata la seguente stima concernente la ripartizione dei costi:

- prestazioni per gli audiolesi : 57 per cento;
- prestazioni per il trasporto: 23 per cento;
- prestazioni per i ciechi e gli ipovedenti (tra cui lettura ad alta voce): 19 per cento.

Poiché la nuova regolamentazione permetterà di compensare eventuali mesi di vacanza, rispetto alle spese sostenute finora si prevedono costi supplementari annui pari al massimo a 280 000 franchi (sulla base dei dati del 2021).

#### **Allegato numeri 10.01\* e 10.02\***

##### **Sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli**

La disposizione relativa alla concessione di sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli non ha più alcuna rilevanza. Oggi, salvo poche eccezioni, vengono erogati soltanto i sussidi di ammortamento per le automobili (n. 10.04\* OMAI). Nella maggior parte dei casi, gli importi registrati nel 2021 per quanto riguarda i numeri 10.01\*/10.02\* OMAI erano codifiche errate (84 % dell'importo totale di 36 000 franchi). Il diritto effettivo era limitato a tre beneficiari per il sussidio di ammortamento di 2500 franchi all'anno e corrispondeva a un totale di 6000 franchi. I numeri in questione vengono pertanto abrogati. I sussidi di ammortamento per i veicoli acquisiti prima dell'entrata in vigore della modifica in questione continueranno a essere versati secondo il diritto anteriore.

#### **Allegato numero 14.03**

##### **Letti azionati elettricamente**

Con la modifica dell'OMAI del 22 novembre 2016 è stata stralciata per errore una parte della frase («... degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi»). Le modifiche in questione riguardavano soltanto il termine «importo massimo» e la precisazione che quest'ultimo comprendeva l'IVA.

La correzione di questa svista è andata persa a livello interno ed è stata richiamata l'attenzione su di essa soltanto in occasione di una richiesta inoltrata nel 2021 da un tribunale amministrativo cantonale. La presente modifica riguarda quindi esclusivamente la correzione di una svista risalente al 2016.

#### **Allegato numero 14.06**

##### **Cani d'accompagnamento**

La modifica viene apportata in attuazione della mozione 19.4404 Cani d'accompagnamento anche per i bambini e i giovani malati.

Dopo aver esaminato l'intera offerta di cani d'accompagnamento esistente in Svizzera, è stato stabilito che, nell'ambito del quadro giuridico dell'Al, è possibile versare un sussidio per tre tipi di cani d'accompagnamento: cani d'assistenza alla mobilità per assicurati a partire dai 16 anni, cani d'allerta per epilettici per bambini, giovani e adulti e cani d'accompagnamento per bambini autistici.

Come finora, i sussidi dell'Al ammonteranno a circa il 50 per cento dei costi totali, che si basano sulle informazioni fornite dai centri di addestramento per i cani d'assistenza alla mobilità, i cani d'accompagnamento per bambini autistici e i cani d'allerta per epilettici. Inoltre, anche il sussidio versato finora per i cani d'assistenza alla mobilità viene aumentato, in quanto i costi di addestramento sono cresciuti negli ultimi 13 anni e l'importo forfettario per le spese per il cibo e il veterinario è stato ricalcolato sulla base del sussidio per i cani da guida per ciechi. In futuro i sussidi ammonteranno a:

- 20 280 franchi per i cani d'assistenza alla mobilità, al massimo ogni otto anni;
- 20 280 franchi per i cani d'accompagnamento per bambini autistici (sussidio unico per bambino);
- 14 280 franchi per i cani d'allerta per epilettici, al massimo ogni otto anni (sussidio inferiore perché l'addestramento non viene svolto in un'istituzione ma a casa dell'assicurato).

I costi supplementari per i cani d'accompagnamento sono stimati a un massimo di 1,1 milioni di franchi all'anno (fino al 2021 i costi annui per i cani d'accompagnamento erano inferiori a 100 000 franchi). La stima si basa sull'ipotesi che siano o possano essere consegnati ogni anno al massimo 20 cani per categoria.

Il sussidio forfettario dell'AI verrà erogato soltanto se l'assicurato, insieme al centro di consegna, avrà inoltrato il rapporto di controllo allestito all'attenzione dell'ufficio AI. In tal modo si dimostrerà che il cane dispone delle capacità necessarie, che queste ultime sono anche applicate e che il centro di consegna è in possesso della certificazione dell'organizzazione Assistance Dogs International (ADI). La richiesta all'ufficio AI potrà quindi essere presentata soltanto dopo che il cane sarà stato addestrato e introdotto presso l'assicurato. L'ufficio AI non potrà esaminare il diritto al sussidio prima dell'allestimento del rapporto di controllo, poiché questo dipende da un'introduzione conclusa e riuscita del cane presso l'assicurato.

Per le richieste di cani d'allerta per bambini epilettici e di cani d'accompagnamento per bambini autistici, in merito all'età del bambino secondo i numeri 14.01.2 e 14.06.3 OMAI è determinante il momento della consegna definitiva all'assicurato. La consegna definitiva del cane sarà dunque possibile al più presto dal compimento del quarto anno di vita dell'assicurato, benché la prima introduzione presso quest'ultimo sia possibile già prima. Per quanto concerne i cani d'accompagnamento per bambini autistici, per la consegna va tenuto conto anche dell'età massima di nove anni compiuti.

Pertanto, l'AI dovrebbe versare una partecipazione ai costi per tutti i casi in cui verrà presentata una richiesta (compreso il rapporto di controllo) di cani d'allerta per bambini epilettici, cani d'assistenza alla mobilità per minorenni o cani d'accompagnamento per bambini autistici dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione, se il limite d'età non sarà superato e il centro di consegna sarà in possesso della certificazione dell'ADI. Non è previsto un rimborso retroattivo. L'introduzione di una disposizione transitoria mira a escludere il versamento della partecipazione ai costi per gli assicurati per i quali il cane d'accompagnamento era utilizzato definitivamente quale cane d'accompagnamento già prima dell'entrata in vigore della modifica in questione. Questo momento corrisponde alla data della fine dell'addestramento del cane presso l'assicurato, constatata dal centro di consegna. Per chiarire la data della consegna definitiva del cane si possono chiedere informazioni al centro di consegna.

#### Spiegazioni concernenti i tre tipi di cani

Cani d'assistenza alla mobilità per assicurati a partire dai 16 anni

Contrariamente a un cane da guida per ciechi, per esempio, un cane d'assistenza alla mobilità non è sufficiente per raggiungere un obiettivo d'integrazione previsto dalla legge. Un cane da guida consente ai ciechi di spostarsi in modo autonomo. Un cane d'assistenza alla mobilità, invece, non svolge una vera e propria funzione sostitutiva, ma contribuisce ad accrescere l'autonomia degli assicurati. Inoltre, esistono già mezzi ausiliari e altre prestazioni che in parte servono allo stesso scopo di quelle fornite da un cane d'assistenza alla mobilità (p. es. apriporta automatici, apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente, servizi Spitex). L'AI non può finanziare prestazioni ridondanti. Per evitare che, al momento dell'acquisto di un cane d'assistenza alla mobilità, gli assicurati debbano restituire i mezzi ausiliari già concessi loro (consegnati in prestito) o non si possano più concedere mezzi ausiliari eventualmente resi necessari dalla disabilità, in futuro l'AI verserà un sussidio unico per lo stesso cane. Inoltre, questo tipo di rimborso permette di ridurre al minimo l'onere amministrativo degli organi esecutivi cantonali.

Al momento dell'acquisto il cane d'assistenza alla mobilità diventa di proprietà dell'assicurato o rimane in possesso del centro di consegna. Sulla base della durata media di impiego di un cane da guida per ciechi, l'AI finanzia il sussidio al massimo ogni otto anni. Il sussidio dell'AI, pari a circa la metà dei costi totali per l'addestramento e la consegna del cane d'assistenza alla mobilità, sarà suddiviso nel modo seguente: circa il 50 per cento dei costi totali indicati dai centri di consegna e il 50 per cento delle spese per il cibo e il veterinario che vengono pagate per i cani da guida per ciechi.

In futuro i cani d'assistenza alla mobilità, che figurano già nel numero 14.06 OMAI come cani d'accompagnamento per disabili motori, potranno essere consegnati anche ai minori, ma soltanto a partire dai 16 anni. L'AI deve infatti poter garantire che i cani per i quali partecipa al finanziamento non mettano in pericolo né il minore né terzi. La consegna di un cane d'assistenza alla mobilità ai minori di età inferiore ai 16 anni non è compatibile con la condizione di permettere agli assicurati di spostarsi in modo autonomo. Il finanziamento per gli assicurati a partire dai 16 anni corrisponde a un ampliamento dell'attuale regolamentazione, che prevede esclusivamente consegne agli adulti.

#### Cani d'accompagnamento per bambini autistici fino ai nove anni

I cani d'accompagnamento per bambini autistici sono utili in primo luogo per i genitori degli assicurati. Tuttavia, si è potuto osservare che la sola presenza del cane (addestrato) può avere effetti positivi sui genitori e quindi anche sulla loro relazione con i figli: i genitori diventano più tranquilli e sicuri e quindi più rilassati con i figli. Si può presumere che questa interazione incida sovente in modo positivo sullo sviluppo dei bambini, anche per quanto riguarda la loro capacità di frequentare la scuola.

Tuttavia, è ragionevole consegnare questi cani soltanto ai bambini più piccoli (al massimo fino al compimento dei nove anni), poiché secondo gli specialisti l'età è decisiva per l'accettazione e i benefici. Il cane dovrebbe quindi essere introdotto presso il bambino al più tardi al compimento del settimo anno d'età, poiché il suo addestramento con/presso il bambino dura di regola due anni. I genitori saranno responsabili del cane, che verrà impiegato esclusivamente sotto la loro sorveglianza.

#### Cani d'allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti

I cani d'allerta per epilettici (detti anche EpiDog) potranno essere consegnati agli assicurati a partire dai quattro anni. Sebbene nel caso dei bambini gli EpiDog apportino soltanto benefici indiretti (attraverso i genitori o le persone responsabili dell'assistenza), i rapporti e gli studi disponibili mostrano che l'impiego di questi cani comporta benefici sia dal punto di vista medico che da quello economico, dato che permette di evitare ricoveri ospedalieri. In senso lato un EpiDog può quindi essere considerato come un mezzo ausiliario dell'AI per ampliare l'autonomia dell'assicurato. Contrariamente a quanto avviene per i bambini, la consegna di EpiDog agli adulti permette di raggiungere un obiettivo d'integrazione dell'AI. Il raggiungimento di un obiettivo d'integrazione secondo l'articolo 21 capoverso 1 o 2 LAI è una condizione indispensabile per la consegna di questi cani agli adulti.